

CIVILE PROCESSO

19/03/2025

Cerca
RICERCA AV.

Revocazione per contrarietà alla Cedu: la fondamentale nozione di “diritto di stato della persona”

La revocazione per contrarietà alla Cedu è possibile solo nei casi di negazione, tardivo riconoscimento o erronea attribuzione di uno *status* personale che non possa essere riparato per equivalente, ossia esclusivamente quando la violazione riguardi un diritto fondamentale legato all'identità o alla posizione giuridica di una persona.

di La Redazione

Cass. civ., sez. III, sent., 17 marzo 2025, n. 7128



La Riforma Cartabia (d. lgs. 149/2022) ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 391-*quater* c.p.c., che prevede la possibilità di chiedere la **revocazione di una sentenza passata in giudicato in caso di contrarietà alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)**. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha fornito una lettura **restrittiva** di tale norma, stabilendo dei limiti significativi alla sua applicazione.

Nel caso specifico, i Giudici hanno analizzato una domanda risarcitoria riguardante danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte di un congiunto per intossicazione da cocaina, avvenuta mentre si trovava presso la Questura di Milano. Tale richiesta non riguardava il riconoscimento di uno *status* personale, motivo per cui è stata esclusa la possibilità di revocare la sentenza nazionale, ritenendo che il risarcimento economico riconosciuto dalla Corte EDU per i danni non patrimoniali fosse **sufficiente a compensare la violazione**.

Secondo la Cassazione, la revocazione per contrarietà alla CEDU può essere invocata solo nei casi in cui la violazione della Convenzione abbia inciso su un «diritto di stato della persona»